

CORRISPETTIVI TELEMATICI

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Dal 1 gennaio 2020 è scattato l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri, anticipato al 1 luglio 2019 per i soli soggetti con Volume Affari 2018 superiore a 400 mila euro e incidenza corrispettivi > al 1%.**

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Trattasi di tutte quelle attività rientranti nell'art. 22 del DPR 633/72 per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, indipendentemente dal regime contabile adottato - quindi anche forfettari e minimi – ossia:

- commercianti al minuto;
- prestazioni alberghiere/ somministrazione alimenti e bevande;

CORRISPETTIVI TELEMATICI

- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico o presso l'abitazione del cliente.
- Si precisa che anche i produttori agricoli sono obbligati alla memorizzazione telematica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le operazioni che esulano dal regime speciale di cui all'art. 34 ossia per quelle operazioni non soggette ad aliquote di compensazione.

L'installazione del registratore telematico, preliminarmente censito mediante una funzionalità presente nel portale *Fatture e Corrispettivi*, e la sua entrata in funzione comportano:

- l' emissione del documento commerciale (in luogo dello scontrino fiscale);
- la memorizzazione dei relativi dati dei corrispettivi;
- la trasmissione telematica entro i 12 giorni successivi (per cui non è più necessaria la tenuta del registro corrispettivi).

PROCEDURA DOCUMENTO COMMERCIALE ON LINE

In alternativa all'utilizzo del registratore telematico è possibile emettere il documento commerciale ricorrendo ad una *procedura documento commerciale on line* messa a disposizione dall'Agenzia entrate. In tal caso non è necessaria la successiva trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avendo il sito a disposizione il documento commerciale integrale. Si segnala che non è obbligatorio inserire il codice fiscale del cliente nel campo dedicato.

PROCEDURA PROVVISORIA **FINO AL 30/6/2020**

Fintanto che non viene installato il RT, e comunque non oltre il 30/6/2020, è possibile continuare a certificare le operazioni in oggetto con rilascio di ricevuta fiscale e/o scontrino fiscale.

Ciò comporta:

- la registrazione dei corrispettivi nel relativo registro;
- l'invio dei corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo mediante l'utilizzo di una procedura manuale sul sito dell'AE.

CORRISPETTIVI TELEMATICI ESONERI

Sono esonerate dall'obbligo alcune tipologie di attività come definite nel DM 10/5/2019 modificato dal DM 24/12/2019 ossia:

a) Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione corrispettivi ex art. 2 DPR 696/96 per esempio cessione carburanti e lubrificanti per autotrazione, tabacchi, quotidiani e periodici, alcuni prodotti agricoli, vendita a distanza o corrispondenza – commercio elettronico indiretto, ex DM 13/2/2015 stampa e recapito duplicati patenti con gestione e rendicontazione del relativo pagamento; ex DM 27/10/2015 servizi telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici – commercio elettronico diretto (e-commerce);

CORRISPETTIVI TELEMATICI ESONERI

b) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, di veicoli e di bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, assolvono alla funzione di certificazione fiscale;

c) Gestione servizio lampade votive nei cimiteri;

d) Operazioni collegate e connesse a quelle di cui ai precedenti punti a) b) e c) nonché le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto alle medesime lettere o rispetto quelle soggette agli obblighi di fatturazione. **Sono marginali qualora i ricavi derivanti dalle dette operazioni non superano l'1% del Volume affari dell'anno precedente;**

CORRISPETTIVI TELEMATICI **ESONERI**

e) operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporto internazionale.

Per queste attività permane l'obbligo di tenuta del registro corrispettivi e per quelle rientranti nelle lettere d) ed e) permane l'obbligo di certificazione mediante rilascio di ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

DOCUMENTO COMMERCIALE

Momento di emissione

Nulla è cambiato in relazione al momento di emissione del documento commerciale che quindi va rilasciato:

- per le cessioni di beni all'atto della consegna del bene o all'incasso (nel caso avvenga prima della consegna e limitatamente all'importo incassato);
- per le prestazioni di servizi all'ultimazione della prestazione; nel caso in tale momento non sia stato incassato in tutto o in parte, sarà necessaria l'emissione di un ulteriore documento al momento dell'incasso.

DOCUMENTO COMMERCIALE

Momento di emissione

In luogo della consegna cartacea il documento commerciale può essere inviato anche in formato pdf via mail previo accordo con il cliente (si consiglia di far risultare da documentazione tale consenso).

L'invio in formato .pdf non può essere effettuato in un momento successivo anche se nell'ambito della stessa giornata.

FATTURA in sostituzione del **documento commerciale**

La consegna al cliente della fattura può evitare l'emissione del documento commerciale.

Tuttavia ci sono regole diverse secondo che:

- si tratti di cessione di beni o prestazioni di servizi;
- Si tratti di fattura immediata o differita.

FATTURA in sostituzione del documento commerciale - FORFETTARI

Allo stato dell'attuale normativa i soggetti forfettari tenuti a certificare con il documento commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi possono sostituire tale adempimento con l'emissione di fattura cartacea.

Possono emettere la fattura elettronica se vogliono godere della riduzione di un anno del periodo di accertamento.

DOCUMENTO COMMERCIALE **Rilevanza per liquidazione IVA**

Ai fini del concorso alla liquidazione Iva come in passato:

- le cessioni di beni rilevano alla consegna salvo l'incasso anticipato del prezzo
- le prestazioni di servizi rilevano nel momento del relativo pagamento.

Nel documento commerciale va indicato se l'incasso è avvenuto; tuttavia, visto che tale informazione non viene trasmessa con l'invio telematico giornaliero dei corrispettivi, potrà

DOCUMENTO COMMERCIALE **Rilevanza per liquidazione IVA**

accadere che vi sia una duplicazione di corrispettivi comunicati rispetto a quelli che concorrono alla liquidazione. Sarà necessario fornire giustificazione all'AE in caso di comunicazione di incoerenza.

DOCUMENTO COMMERCIALE CONTENUTO

Il documento commerciale deve contenere:

- **i dati del soggetto emittente** (denominazione, ragione sociale/nome e cognome, Partita IVA e ubicazione dell'esercizio);
- **data, ora di emissione e numero progressivo;**
- **descrizione** dei beni ceduti e dei servizi resi;
- **ammontare** del corrispettivo dovuto e pagato con indicazione dell'aliquota iva o della norma di esenzione dall'iva e l'ammontare dell'iva compresa nel documento di vendita.

DOCUMENTO COMMERCIALE **CONTENUTO**

Il documento commerciale deve contenere anche il codice fiscale e Partita Iva dell'acquirente per consentire:

- all'acquirente privato di beneficiare la deduzione e/o detrazione degli oneri ai fini IIDD;
- all'acquirente titolare di Partita Iva di beneficiare della deduzione delle spese per acquisto beni e servizi ai fini IIDD.

SITUAZIONI PARTICOLARI

- **Annullamento del documento commerciale errato**: è possibile procedere all'annullamento del documento commerciale già emesso nella stessa giornata, recuperando il codice identificativo dell'operazione.
- **Richiesta di fattura dopo aver emesso lo scontrino telematico**: è possibile lo storno con corrispettivo negativo (vedi sopra) onde evitare la duplicazione dell'operazione. Si può anche evidenziare l'impossibilità a procedere alla fatturazione perché non richiesta al momento di effettuazione dell'operazione.

- **Procedura di reso**: è possibile l'emissione di un documento contabile negativo entro il mese di emissione del documento commerciale "attivo" e purché in esso sia indicato il numero del documento commerciale che si va a stornare.
- **Registro dei corrispettivi di emergenza**: in caso di malfunzionamenti, interruzioni di operatività del registratore telematico o assenza del collegamento internet, è necessario:

SITUAZIONI PARTICOLARI

- 1) procedere all'annotazione dei corrispettivi delle singole vendite/prestazioni di servizi in un registro cartaceo d'emergenza (che potrebbe anche essere costituito da un registro corrispettivi);
- 2) caricare i dati dei corrispettivi manualmente sul sito "Fatture e Corrispettivi" al fine di provvedere alla trasmissione telematica nei termini previsti;

- 3) richiedere tempestivamente l'intervento del tecnico;
- 4) accedere alla sezione "Fatture e corrispettivi" del portale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarare che il Registratore Telematico è **FUORI SERVIZIO**. La successiva riattivazione non è soggetta a segnalazioni particolari.

SANZIONI

- Inosservanza dei nuovi obblighi (mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri o mancata annotazione dei corrispettivi sul registro di mancato o irregolare funzionamento) si applica una sanzione del 100% dell'IVA corrispondente all'importo non documentato con un minimo di 500 euro.
- Intempestiva richiesta di intervento per la riparazione con segnalazione del guasto alla AE punito con sanzione da € 250 a € 2.000.

SANZIONI

- Sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni a un mese qualora, nel corso di un quinquennio, all'esercente siano contestate quattro distinte violazioni all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi compiute in giorni diversi. La sospensione può essere estesa per un periodo da uno a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro.

Si rammenta che:

- per gli anni 2019 e 2020 l'acquisto o l'adattamento del RT dà diritto ad un credito d'imposta del 50% della spesa con limite massimo rispettivamente di € 250 e € 50 utilizzabile in compensazione dal mese successivo all'avvenuto pagamento con modalità tracciabili.
- E' stata rinviata l'entrata in vigore della lotteria telematica.